



Associazione intermediari Finanziari Italiani Non bancari

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

via PEC ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Attività di consultazioni sulle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento alla Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

1 PREMESSA

In data in data 13 aprile 2018, la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le bozze dei provvedimenti in materia di adeguata verifica della clientela ed organizzazione, procedure e controlli interni, che danno attuazione al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

L'obiettivo perseguito dai documenti è dare **attuazione**:

- alle previsioni sull'adeguata verifica della clientela contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificate dal D. Lgs. n. 90/2017;
- agli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 (“gli Orientamenti Congiunti”).

L'Autorità consente l'invio di osservazioni, commenti e proposte su tali disposizioni nei 60 giorni successivi alla pubblicazione in consultazione.

Al fine di partecipare all'attività consultiva sul documento pubblicato lo scorso 13 aprile, contenente le nuove istruzioni in materia di adeguata verifica della, AFin provvede a sottoporre le seguenti osservazioni, suddivise, per chiarezza, secondo i titoli del Provvedimento, espone, in alcuni casi, in modalità generica al fine di lasciare alla Banca d'Italia il compito di introdurre le stesse nel Provvedimento in esame nel modo ritenuto più opportuno.

| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|------------|------|------|--------|---|---|
| Prefazione | - | - | III | <p>“a) Titolare effettivo: [...]</p> <p>In linea con le indicazioni di legge, le disposizioni prevedono che il titolare effettivo sub 2) coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. In relazione alle società di capitali, a persone giuridiche private e a trust, le disposizioni richiamano i criteri specifici dettati dal decreto per l’identificazione del titolare effettivo. Non fornendo il decreto indicazioni di dettaglio per l’individuazione dei titolari effettivi dei soggetti privi di personalità giuridica (ad es. le società di persone e le associazioni non riconosciute), le disposizioni stabiliscono che il titolare effettivo può essere identificato, anche in questi casi, sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.”</p> | <p>Riguardo all’art. 20 del D. Lgs. 231/2007, le Disposizioni in commento non riportano elementi chiarificatori per situazioni applicative, che – dall’introduzione della previsione di legge – si sono verificate nell’operatività concreta. Di seguito si richiamano i principali dubbi emersi dall’applicazione della norma, che si chiede di volere definitivamente dirimere.</p> <p>a) Il secondo comma, alla lett. b), riconduce la titolarità effettiva nella proprietà indiretta cioè nella titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale sociale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Si chiede di chiarire se per società controllate, nell’ambito del comma in discorso, debba intendersi</p> <ul style="list-style-type: none"> • società nelle quali le persone fisiche siano a loro volta titolari effettivi mediante l’applicazione ricorsiva delle stesse regole (ad esempio, è proprietario <i>indiretto</i> della società ALFA, il socio TIZIO che ha la titolarità di una partecipazione del 26% nella società BETA, la quale è titolare di una partecipazione del 26% nella società ALFA) oppure • società che controllano la società cliente secondo i criteri dell’art. 2359 del c.c. e quindi, con riferimento all’esempio precedente sia da considerarsi titolare effettivo di ALFA poiché proprietario <i>indiretto</i> della società ALFA, il socio TIZIO che abbia la titolarità di una partecipazione del 26% nella società BETA, la quale è titolare di una partecipazione del 51% nella società ALFA. <p>Qualora sia ritenuta corretta la prima ipotesi su richiamata, si chiede di voler precisare se la determinazione della rilevanza o meno della partecipazione sia da effettuarsi applicando il criterio cd. del <i>moltiplicatore</i> della partecipazione (secondo questa interpretazione, ad esempio, NON è proprietario <i>indiretto</i> della società ALFA, il socio TIZIO che ha la titolarità di una partecipazione del 33% nella società BETA, la quale è titolare di una partecipazione del 33% nella società ALFA, poiché avrebbe una partecipazione in ALFA del $33\% \times 33\% = 10,89\%$).</p> <p>b) Il comma 4 dell’art. 20 del decreto in parola indica che “<i>Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società</i>”. La dottrina maggioritaria ha interpretato la disposizione nel senso di ritenere titolari effettivi i titolari di poteri di amministrazione e direzione della società cliente posto che, in assenza di proprietari diretti, indiretti o di persone fisiche che esercitino il controllo in altro modo, l’alta dirigenza del cliente, cui compete l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria, è stata ritenuta in grado</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|----------------------------|------|------------|--------|--|---|
| | | | | | <p>di condizionare le scelte della società. Non sono mancate, però, interpretazioni discordanti, specialmente in caso di catene partecipative complesse ove non si riscontrino partecipazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del primo comma del medesimo articolo; tali interpretazioni sono nel senso di intendere titolari effettivi i titolari di poteri di amministrazione e direzione della società, che risalendo la catena abbia una partecipazione superiore al 25%.</p> <p>c) Si chiede altresì di chiarire se in caso di identificazione di un fondo privo di personalità giuridica sia possibile, per analogia, identificare secondo i criteri previsti dall'art. 20 comma 5 del D. Lgs. 231/2007.</p> |
| "Disposizioni preliminari" | - | - | 1 | <i>Destinatari</i> | <p>Con segnato riferimento ai destinatari del documento in consultazione si chiede se:</p> <p>a) Le società veicolo (Special Purpose Vehicle – SPV) debbano essere annotate tra i soggetti destinatari delle disposizioni e, quindi, se siano soggette alle previsioni della normativa antiriciclaggio.</p> <p>b) Qualora tali società, le SPV fossero escluse dalla normativa antiriciclaggio su quale figura ricadrebbe la responsabilità per l'espletamento delle attività obbligatorie rispetto al monitoraggio delle singole posizione debitorie e dei singoli flussi di cassa.</p> <p>c) Nel caso, viceversa, in cui risultassero tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, si chiede se le stesse debbano instaurare un registro con tutte le informazioni previste dal precedente AUI, ai fini di ottemperare agli obblighi di conservazione e se debbano, altresì, procedere all'invio dei dati aggregati (eventualmente utilizzando il proprio codice ABI). Si evidenzia come, allo stato attuale non sia previsto alcun accesso alla piattaforma INFOSTAT UIF per le SPV; inoltre per le stesse non è previsto alcun obbligo comunicativo in merito al responsabile SOS e al responsabile della funzione Antiriciclaggio. Di conseguenza si chiede come, in caso di assoggettamento di dette società agli obblighi antiriciclaggio, si debba tecnicamente procedere per effettuare la segnalazione di operazioni sospette.</p> |
| "Disposizioni preliminari" | - | - | 2 | <i>“attività istituzionale”</i> : l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica”. | <p>Si chiede di precisare se nell'ambito della definizione dell'attività istituzionale indicata rientri anche l'attività finanziaria esercitata occasionalmente, per l'esercizio della quale l'intermediario non ha ricevuto esplicita autorizzazione, tuttavia, la stessa può essere esercitata in quanto attività accessoria o non preclusa (ad. es. rilascio di garanzie in via del tutto occasionale da parte di intermediari finanziari che non hanno ricevuto autorizzazione a tale attività).</p> |
| "Disposizioni preliminari" | - | Nota a piè | 2 | "Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti Disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati | <p>Nell'ambito della consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento volto a modificare le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|------------------------------|------|---|--------|---|--|
| Definizione: "4) cliente" | | di pagin a n. 2 alla defini zione di cliente | | clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito)". | <p>Unico Informatico (Provvedimenti della Banca d'Italia del 3 aprile 2013) conclusasi il 19 settembre 2014 è stato chiarito, dall'Organo di Vigilanza, che, limitatamente alle operazioni di factoring e alle operazioni di cessione di crediti commerciali, le dilazioni di pagamento concesse a titolo gratuito non siano in grado di incidere sulla natura del rapporto originario fino a far acquisire al debitore ceduto la qualifica di "cliente" del cessionario imponendo, così l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio.</p> <p>Quanto sopra consente un chiaro inquadramento, nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti, del trattamento da applicare ai crediti originati da soggetti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; si ritiene, tuttavia, necessario chiarire e meglio normare, nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti, il trattamento da applicare ai crediti originati da soggetti sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p> <p>Preliminarmente, si ritiene opportuno effettuare un richiamo all'attuale normativa cardine al fine di nuovamente inquadrare il concetto di "dilazione di pagamento".</p> <ul style="list-style-type: none">• Tale concetto è richiamato nel Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dove al Capo I bis, "Credito immobiliare ai consumatori", Articolo 120 quinquies punto 1, si indentifica alla lettera c:• c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. <p>Analogamente al Capo II "Credito ai consumatori", Articolo 121 punto 1, si identifica alla lettera c:</p> <p><i>c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria</i></p> <p>La normativa in oggetto contribuisce a chiarire che il concetto di <i>dilazione di pagamento</i> implica l'esistenza di un processo di affidamento in favore dell'interlocutore che sfocia poi nella attivazione, in favore di quest'ultimo, di una linea di credito riconducibile all'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario e, conseguentemente, alla apertura di un rapporto continuativo pienamente soggetto agli obblighi di adeguata verifica.</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|------|--------|-------|--|
| | | | | | <p>Lo stesso Testo Unico Bancario, indica però alcuni particolari casi di esclusione, alla normativa richiamata, in particolare all'Articolo 120 sexies, lettera g:</p> <p><i>g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;</i></p> <p>ed analogamente all'articolo 122, alla lettera i)</p> <p><i>i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore.</i></p> <p>Viene quindi fatta una chiara distinzione tra il concetto di "dilazione di pagamento" che sottende la concessione di un finanziamento oneroso o di altra analoga facilitazione finanziaria ed il concetto di "dilazione di pagamento" riferita al semplice ripianamento, per di più a titolo gratuito, di un debito preesistente già scaduto e non onorato alla scadenza.</p> <p>Con riferimento alle operazioni di acquisto crediti, e più specificatamente alle operazioni di "acquisto massivo di crediti non performing", sebbene assimilate al "factoring", le stesse si sostanziano nell'acquisto di crediti deteriorati a prezzi sensibilmente inferiori al loro valore nominale.</p> <p>Le attività di recupero vengono per lo più condotte dal cessionario tramite attività di "phone collection" o di esazione domiciliare e, in caso di posizioni di più rilevante ammontare, tramite attività di recupero di natura giudiziale. Nel corso di tali attività di recupero il cessionario, sovente, si accorda con i debitori, in taluni casi verbalmente, per tempistiche di pagamento dilazionate gratuitamente nel tempo; frequentemente il rimborso di crediti di esiguo ammontare viene concordato in un numero limitato di rate di poche decine/centinaia di euro al mese.</p> <p>Si ritiene che il rischio di riciclaggio in capo alla cessionaria, associabile a tale tipologia di crediti, possa essere nel complesso valutato estremamente contenuto in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• i crediti ceduti hanno origine da transazioni commerciali o finanziarie concluse dai debitori direttamente con le società cedenti e, tenuto conto della insolvenza dei debitori stessi, è ragionevole presupporre che le stesse, in linea di principio, non trovino nel riciclaggio di denaro le loro origini;• con riferimento ai debitori relativi di crediti originati da soggetti sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli stessi sono stati già da questi sottoposti ai previsti adempimenti di "Adeguata Verifica" conclusi positivamente in fase di affidamento del debitore;• il cessionario non eroga nuova finanza al debitore ma si limita ad incassare un credito di sua proprietà. |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|------|--------|-------|---|
| | | | | | <p>Alla luce delle considerazioni formulate, pur condividendo la qualifica di “cliente” attribuita al debitore ceduto quando il rapporto ha avuto origine con un soggetto sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non si ritiene che una eventuale dilazione di pagamento concessa a titolo gratuito configuri una operazione di finanziamento per la quale qualificare il rapporto come “rapporto continuativo” e sul quale avviare un processo di adeguata verifica, peraltro già effettuato e concluso a suo tempo dall’ente erogante. Una diversa impostazione, in mancanza di chiari ed inequivocabili indirizzi normativi, potrebbe comportare, in capo al cessionario, la necessità di aprire una pluralità di rapporti continuativi legati al recupero frazionato di esposizioni di limitato ammontare, con oggettive difficoltà nello svolgimento degli obblighi di Adeguata Verifica superabili soltanto con l’approntamento di onerosi presidi organizzativi e di controllo a fronte del monitoraggio di un rischio di riciclaggio di fatto nullo e con il rischio di generare una <u>pluralità di segnalazioni di operazioni sospette</u> ove l’intermediario, a fronte del giusto recupero del proprio credito, non riesca ad ottenere dal debitore tutta la documentazione necessaria al fine di completare gli obblighi di adeguata verifica.</p> <p>Si propone, pertanto, di inserire una annotazione al punto 30) delle Definizioni (“rapporto continuativo”) dal seguente tenore:</p> <p><i>Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti soggetti alle presenti Disposizioni le dilazioni di pagamento concesse a titolo gratuito dalla cessionaria non contribuiscono alla qualifica del rapporto con il debitore ceduto come “rapporto continuativo”.</i></p> <p>Si chiede inoltre di chiarire se il “nuovo accordo” debba produrre effetti novativi o meno e se, nell’ambito delle cessioni di crediti originati da rapporti finanziari o comunque soggetti alle Disposizioni, il debitore ceduto sia da considerarsi cliente</p> <ul style="list-style-type: none">• al momento del trasferimento del credito oppure• solo al momento del pagamento del debito ovvero• alla stipula di un nuovo accordo. <p>Inoltre si chiede se, nel caso di operazioni di cartolarizzazioni:</p> <p>a) I rapporti con i debitori ceduti ai sensi L. 130/99, nonché i rapporti con gli investitori iniziali, sono da considerarsi rapporti continuativi?</p> <p>b) Qualora nel lasso temporale tra la firma di un eventuale mandato che impegni il Master Servicer a strutturare una SPV e la concreta esecuzione della cartolarizzazione venissero individuati uno o più indicatori di anomalia che si concretizzassero in una</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|---|------|------|--------|--|--|
| | | | | | <p>Segnalazione di Operazione Sospetta, il servicer avrebbe l'obbligo di rimettere il mandato e/o uscire da un contratto firmato e pre-esistente? In caso affermativo lo stesso varrebbe seppur in assenza di una reale conoscenza, diretta o indiretta, di reato?</p> <p>c) Per quanto attiene un intermediario iscritto all'albo 106, Servicer nelle operazioni di cartolarizzazione si richiede un chiarimento in merito alla delega che lo stesso rilascia ad un sub-servicer per il recupero e la gestione del credito. Nello specifico, non avendo il Servicer un contatto diretto con i debitori ceduti, nel caso tali società risultino essere tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, si richiede chiarimento in merito alla possibilità di rilasciare delega di tale attività direttamente al Sub-Servicer (adeguata verifica da parte di terzi, dove il terzo non è un soggetto vigilato) che si occupa direttamente del recupero del credito.</p> |
| "Disposizioni preliminari" Definizione: "11) esecutore" | - | - | 2 | "11) "esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operazione in nome e per conto del cliente" | Si richiede il comportamento da adottare nella ipotesi in cui l'esecutore sia un soggetto diverso da persona fisica. In particolare, si richiede se nei confronti del soggetto esecutore siano da svolgere tutti gli adempimenti di adeguata verifica che si debbono rivolgere al soggetto cliente (identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo) o se sia sufficiente procedere all'identificazione del firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che consentono a questi di operare in nome e per conto dell'esecutore soggetto diverso da persona fisica e, dell'esecutore a sua volta, del cliente. |
| "Disposizioni preliminari" Definizione: "33) "titolare effettivo" | - | - | 4 | "33 "titolare effettivo": a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione [...] ; b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diversa da una persona fisica [...]" | Posto che la definizione di titolare effettivo di cui al D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017 ha modificato la definizione di titolare effettivo da <ul style="list-style-type: none">"u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto" a <ul style="list-style-type: none">"pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" si chiede di chiarire se nell'ipotesi in cui un soggetto agisca per proprio nome e conto, ma |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|-------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | <p>nell'interesse in ultimo di un altro soggetto se il titolare effettivo debba essere individuato sia nel soggetto per conto del quale il cliente opera, sia nel soggetto nell'interesse del quale il cliente opera.</p> <p>Sia utile la seguente esemplificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• un soggetto diverso da persona fisica (un'agenzia di pratiche amministrative) richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo in nome proprio• ma per conto di un altro soggetto diverso da persona fisica (un'impresa di noleggio)• in ultima istanza, il soggetto beneficiario del rapporto è un terzo soggetto (il proprietario del bene) <p>si chiede se in tale ipotesi, il titolare effettivo debba essere individuato nel soggetto nel cui interesse il rapporto è instaurato (terzo alinea) oppure nel soggetto per conto del quale è richiesto il rapporto (secondo alinea).</p> |
| I | II, lett. A | 1 | 7 | "Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, i destinatari considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante , l'esecutore". | Alla luce della proposizione richiamata, si chiede di esemplificare le ipotesi nelle quali non sia rilevante l'esecutore, posto che la definizione di esecutore è "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente". |
| I | II | Nota 7 | 7 | "Ai fini della definizione del profilo di rischio del cliente, le società fiduciarie tengono conto, anche nello svolgimento del rapporto continuativo, delle caratteristiche della società in cui acquisiscono fiduciarmente una partecipazione (ad es. la sede, il settore operativo, l'eventuale sottoposizione a procedure concorsuali). <u>Ai medesimi fini, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, rileva ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse</u> ". | <p>Nell'ambito dell'adeguata verifica dei beneficiari, le imprese di assicurazione applicano le misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:</p> <ol style="list-style-type: none">a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione. <p>Si chiede di precisare se il medesimo comportamento possa essere tenuto anche dalle società fiduciarie in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, e che questo consenta di acquisire "ogni informazione utile".</p> |
| II | I | - | 10 | "Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per | Nell'ambito di operatività con i debitori ceduti, si rileva il problema di intervenire in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela su operazioni occasionali |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|------|--------|---|---|
| | | | | un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto” | <p>per le quali non si ha avuto alcun contatto con il debitore prima del pagamento.</p> <p>Tali situazioni si verificano ad esempio per gli intermediari che concedono finanziamenti nella forma di acquisto di crediti. Essi, successivamente all’acquisto dei portafogli (ed alla notifica della cessione, che generalmente viene data con pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale), attivano azioni di recupero dei crediti nei confronti di debitori che non intendono impegnarsi ad onorare il debito, sottoscrivendo accordi transattivi o piani di rientro di durata. In tali ipotesi, tutt’altro che infrequenti, i debitori – evitando di prendere contatti diretti con l’intermediario cessionario – effettuano una o più operazioni di pagamento a mezzo bonifico sul conto del cessionario, non riconducibili ad alcuno schema contrattuale od accordo con l’intermediario.</p> <p>Si chiede di precisare come la disposizione in commento si concilia con l’operatività su descritta, posto che non risulta possibile per l’intermediario intervenire “sul debitore” in assolvimento degli obblighi antiriciclaggio prima della ricezione del pagamento sui propri conti, né riscontrata – con un intervento ex post sul debitore – l’impossibilità di assolvere gli obblighi di adeguata verifica, appare possibile l’astensione.</p> |
| II | II | | 10 | “Non è richiesta l’adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all’organizzazione, al funzionamento e all’amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un’operazione occasionale (ad esempio: forniture per l’acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l’attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze)”. | <p>Si chiede di precisare se sia richiesta l’adeguata verifica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) in caso di operazioni sul capitale dell’intermediario;b) in caso di operazioni su partecipazioni o su titoli di debito detenuti o emessi dall’intermediario;c) per gli intermediari che rilasciano finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, nei confronti della società produttrice del bene per le operazioni di pagamento disposte;d) per gli intermediari che svolgono attività di servicing, sulle operazioni di sottoscrizione di titoli della SPV da parte degli investitori. <p>Quest’ultima situazione è di particolare rilevanza per le società che svolgono attività di <i>servicing</i> ex L- 130/99, posto che il <i>servicer</i> non svolge alcuna attività di collocamento dei titoli della SPV.</p> |
| II | II | - | 11 | “I limiti di importo non si applicano ed è quindi sempre dovuta l’adeguata verifica per tutte le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o “soggetti convenzionati e agenti””. | <p>Posto che, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi degli obblighi di conservazione, rimane vigente il Provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si chiede di precisare che a fronte dell’abrogazione del previgente comma 4 dell’art. 15 del D. Lgs. 231/2007 che prevedeva che “4. Gli agenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|------|--------|--|---|
| | | | | | <p>euro.” anche il secondo comma dell’art. 2 del Provvedimento in discorso sia da considerarsi abrogato e che gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 231/2007 debbano assolvere gli obblighi di adeguata verifica sulle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, solo se relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica.</p> |
| II | II | | 11 | <p>“I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti <u>nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente</u>”</p> | <p>Si chiede di chiarire se il caso “mutato livello di rischio” debba ritenersi rappresentato dall’eliminazione dei casi di esenzione di cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2007, che prevedeva espressamente casi soggettivi ed oggettivi definiti dalla norma come “a basso rischio”.</p> <p>Tale situazione è di particolare rilevanza per intermediari la cui operatività è rivolta espressamente a soggetti rientranti nell’elenco di cui al previgente art. 25 del D. Lgs. 231/2007 (cd. confidi di secondo livello che rilasciano garanzie nei confronti dei propri soci, a loro volta confidi) o per intermediari il cui prodotto era classificato, dall’articolo in parola, a basso rischio (ad es. contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro o dispositivi di moneta elettronica non ricaricabili di importo inferiore a 250 euro).</p> <p>Stante quanto sopra, si richiede di precisare se in tali situazioni si debba considerare mutato il rischio antiriciclaggio di clienti già in essere rispetto ai quali, conformemente alla normativa previgente, si sono applicati obblighi semplificati.</p> |
| II | III | | 12 | <p>“L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti [...] i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o <u>da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</u>”.</p> | <p>In relazione alla identificazione mediante firma digitale, si chiede di precisare se sia sufficiente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, l’acquisizione del certificato di firma digitale mediante il ricorso a sistemi informatici pubblicamente disponibili come Infocert o Postecert, nella considerazione che sul certificato non compaiono i dati relativi al documento di identificazione, né alla residenza e al domicilio del firmatario.</p> |
| II | III | | 12 | <p>“[...] <u>che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere</u>, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare”.</p> | <p>Le modifiche introdotte al D. Lgs. 231/2007 dal D. Lgs. 90/2017 consentono ora ai soggetti obbligati di avvalersi dell’adeguata verifica svolta da terzi soggetti che hanno eseguito con il cliente da identificare solo operazioni occasionali (cfr. art. 27, comma 1 del D. Lgs. 231/07).</p> <p>Ciò posto, si ritiene che debba essere consentita, allo stesso modo, la possibilità per i soggetti obbligati di assolvere all’adeguata verifica della clientela in maniera “indiretta” anche per le operazioni, facendo quindi riferimento ai precedenti dati ed informazioni acquisiti in relazione all’operazione occasionale compiuta, sempre naturalmente previa verifica che le informazioni acquisite siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|---------|--------|--|---|
| | | | | | <p>profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto o della nuova operazione.</p> <p>Pertanto, si chiede di valutare l'integrazione della disposizione con tale previsione.</p> |
| II | V | | 13 | <p>“Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore [...] <u>i destinatari accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito</u> e, per l'esecutore, accertano altresì l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.</p> | <p>L'accertamento della autenticità dei documenti acquisiti comporta un notevole sforzo, nonché il ricorso a strumenti tipicamente non disponibili agli intermediari, poiché sempre più complesse e qualitativamente elevate sono le attività di contraffazione operate dalla criminalità organizzata. Le misure adottate dalle Autorità per arginare il fenomeno della contraffazione, inclusa la pubblicazione di note di chiarimento per riconoscere i falsi o la messa a disposizione di database per la prevenzione dei furti d'identità, costituiscono solo un limitato strumento di analisi, peraltro valutabile solo <i>ex post</i> (cioè quando il falso o il furto è stato scoperto).</p> <p>Si chiede, pertanto, nella ulteriore considerazione che ai soggetti obbligati non è richiesta un'attività investigativa, di precisare che “i destinatari accertano <u>nei limiti della diligenza professionale</u> l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito”.</p> |
| II | VI | | 14 | <p>“L'origine dei fondi utilizzati nel rapporto”</p> | <p>Si ritiene che l'origine dei fondi sia apprezzabile anche in caso di esecuzione di un'operazione occasionale; si chiede pertanto di valutare l'inserimento della locuzione “o nell'operazione”.</p> |
| II | VIII | Nota 20 | 16 | <p>“A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; <u>bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario</u>; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza”</p> | <p>Nella prefazione al documento in consultazione, si precisa, riguardo all'adeguata verifica da terzi, che “<i>Il decreto consente agli intermediari di avvalersi dell'adeguata verifica svolta da un altro intermediario [...] non solo quando quest'ultimo vi abbia provveduto in presenza (come consentito in passato), ma anche quando il terzo vi abbia provveduto a distanza</i>” e che “<i>A fronte di questa semplificazione, <u>il decreto non prevede più la possibilità che l'attestazione possa consistere in un bonifico</u></i>”.</p> <p>Nella disposizione qui commentata, si richiama invece l'utilizzo del bonifico come misura di rafforzamento dell'adeguata verifica in caso di cliente non fisicamente presente.</p> <p>Il ricorso a terzi soggetti, ferma la responsabilità degli intermediari tenuti all'adeguata verifica nel caso concreto, è finalizzato ad evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela e, di conseguenza, gli oneri a carico dei destinatari; l'utilizzo del bonifico per rafforzare l'adeguata verifica per come previsto dalle disposizioni qui in commento:</p> <p>a) non riduce gli oneri a carico dei destinatari, poiché l'intermediario che lo utilizza non può considerare terminati gli adempimenti una volta ricevuto il bonifico;</p> |

| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|------|--------|--|--|
| | | | | | <p>b) la banca che invia il bonifico</p> <ul style="list-style-type: none"> • non conferma il corretto adempimento degli obblighi in relazione alle attività di verifica effettuate • né la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce <p>ricadendo quindi sul soggetto obbligato l'onere di verifica dei dati e delle informazioni e la valutazione circa la loro utilizzabilità nel caso concreto e ferma l'impossibilità di accertare che il cliente cui il bonifico si riferisce sia il soggetto da identificare.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire quali i termini di utilizzo del bonifico inviato dalla banca ai fini dell'adeguata verifica rafforzata.</p> |
| III | II | - | 17 | <p>“- una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che la verifica del titolare effettivo sub 2) sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo (ad es. credito al consumo, fondo pensionistico aziendale)”</p> | <p>In tema di adeguata verifica semplificata, la prefazione al documento precisa che <i>“Il decreto prevede poi l'obbligo, anche in caso di clienti o prodotti “a basso rischio” (es. “carte prepagate”), di eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria”</i>.</p> <p>Si richiede di chiarire l'applicabilità della previsione in discorso in caso di pubbliche amministrazioni, posto che per gli enti pubblici territoriali (ad. Es. i comuni) posto che essi agiscono nell'interesse – in ultima istanza – delle popolazioni del territorio cui l'ente si riferisce.</p> |
| IV | I | - | 19 | <p>“Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:</p> <p>[...]</p> <p>c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte”</p> | <p>Relativamente alla disposizione commentata, si chiede di precisare se non rilevi lo status di persona politicamente esposta dell'esecutore.</p> <p>Vi sono infatti situazioni in cui l'esecutore, ancorché, non rivesta il ruolo di cliente sia persona politicamente esposta poiché familiare di persone politicamente esposte, secondo la definizione del decreto.</p> <p>Si chiede per contro di valutare la possibilità di inserire anche il termine esecutore.</p> |
| IV | II | - | 20 | <p>“C. in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:</p> <p>i. una maggiore frequenza dei controlli sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;</p> <p>ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In tale ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una</p> | <p>In tema di frequenza degli aggiornamenti, risulta di particolare interesse la definizione della tempistica di monitoraggio di situazioni di rischio alto, dipendente solamente da caratteristiche soggettive del cliente, come ad esempio lo status di PEP, o esistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; considerato che la durata di cariche elettive politiche o amministrative e dei procedimenti giudiziari si apprezzano su intervalli temporali medio-lunghi, si richiede se sia necessario o comunque sufficiente accentuare la frequenza dei controlli, posto che potrebbero non esserci aggiornamenti in tali ristretti lassi temporali.</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|---------|--------|--|---|
| | | | | determinata operatività" | |
| IV | V | - | 23 | "La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo " | <p>Nella disposizione commentata non si fa riferimento all'esecutore.</p> <p>Si chiede di precisare se non rilevi quindi, per l'esecutore, lo status di PEP.</p> <p>Ulteriormente, si chiede di chiarire se debbano essere applicate le misure rafforzate di adeguata verifica previste per le persone politicamente esposte, ai clienti pubblica amministrazione (cliente definito a basso rischio), posto che l'esecutore per la pubblica amministrazione ricade nella definizione di PEP.</p> |
| V | II | Nota 24 | 26 | "Ai fini delle presenti disposizioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria attività. Del pari, nei gruppi bancari o finanziari di cui agli articoli 60 e 109 del TUB e all'articolo 11 del TUF, sono considerate stabilmente incardinate nell'organizzazione del destinatario le società del gruppo con sede in Italia alle quali viene esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ". | <p>Si chiede di precisare se possa ritenersi integrato il caso in discorso anche gruppi di società in cui tutti i soggetti obbligati abbiano sede in Italia, cioè se una società – che sia destinataria degli obblighi antiriciclaggio – con sede in Italia possa esternalizzare ad un'altra società del medesimo gruppo con sede in Italia gli adempimenti in materia di adeguata verifica.</p> |
| V | II | - | 26 | "L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni". | <p>In relazione all'attestazione resa in forma informatica e in via autonoma, si chiede di sapere se sia da ritenersi idonea l'attestazione consistente in un flusso di dati giornaliero che contenga tutte le informazioni sui clienti e sui rapporti continuativi</p> <p>a) per i quali è stata richiesta l'apertura nel giorno o</p> <p>b) instauratisi nel giorno, fermo restando che fino al compimento delle necessarie verifiche il rapporto sia privo di effetti e che non possano essere eseguite operazioni a valere su detti rapporti.</p> <p>La possibilità di ricorrere a detto tipo di attestazione consentirebbe una notevole riduzione degli oneri connessi all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica per i destinatari i cui rapporti siano intermediati da altri destinatari che hanno il contatto con il cliente (si pensi al caso dei confidi, il cui prodotto finanziario è richiesto dal cliente unitamente al finanziamento bancario, presso l'istituto di credito o alle imprese di assicurazione, per le polizze abbinate ai finanziamenti bancari).</p> |
| VI | - | Nota 26 | 28 | "Nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con il cliente e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione occasionale. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla consegna di assegni circolari da parte di banche diverse da quella che emette il titolo". | <p>Si chiede se l'operatività in discorso possa essere utilizzata anche dalle agenzie di recupero dei crediti per conto di terzi, che, nell'ambito del recupero del credito, accettino in pagamento denaro contante o assegni intestati all'intermediario mandante, cui poi sono riversati.</p> <p>In altre parole, si chiede di chiarire se l'intermediario mandante debba assolvere l'adeguata verifica in tali situazioni o se l'adeguata verifica debba essere assolta</p> |



| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|--|------|---|--------|---|---|
| | | | | | dall'agenzia di recupero crediti. |
| Allegato 1 | | Lett. B) | 31 | “Forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge”. | Si richiede di precisare che “forme pensionistiche complementari” è un carattere oggettivo e che pertanto i fondi privi di personalità giuridica, come ad es. i fondi pensioni per specifiche categorie di lavoratori, non rientrano tra tali casi di basso rischio, nella considerazione che essi non possono essere titolari di situazioni giuridiche soggettive e la loro gestione e amministrazione sono affidati ad altri enti (normalmente a società di gestione del risparmio). |
| Allegato 2 Fattori di rischio elevato | | Lett. A) Fattori di rischi o elevato o relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo: | 33 | “rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale o. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'eventuale esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità , salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole”. | Si richiede di escludere dalla previsione in esame, il caso di cliente sottoposto a procedure concorsuali, per i quali risulti l'irreperibilità dei soci/degli azionisti; in tali situazioni, si chiede di chiarire se sia sufficiente l'acquisizione dal curatore dei soli dati a disposizione o se, constatata l'impossibilità di acquisire tutti i dati richiesti dalla normativa (ivi inclusi i riferimenti al documento di identificazione), debba essere osservato l'obbligo di astensione ed essere valutato l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. |
| Allegato 2 Fattori di rischio elevato | - | Lett. B) B) Fattori di rischi o elevato o relativi | 35 | “pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività . Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale (34) ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente” | Si chiede di precisare se debba essere considerato “terzo estraneo al rapporto negoziale”, in caso di società di capitali, anche l'amministrazione non socio o i familiari dei soci o dei componenti dell'organo amministrativo, che intervengano ad estinzione di obbligazioni o rilascino – in fase di affidamento – garanzie per agevolare l'accesso al credito delle imprese. |



Associazione intermediari Finanziari Italiani Non bancari

| PARTE | SEZ. | N.RO | PAGINA | TESTO | COMMENTO |
|-------|------|---|--------|-------|----------|
| | | i a prodo tti, serviz i, opera zioni o canali di distri buzio ne: | | | |